

COMUNE DI CASANOVA LONATI

Provincia di Pavia

Parere dell'organo di revisione

sulla proposta di

PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

2025 – 2027

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Lorenzo Longo – Revisore Unico

Comune di Casanova Lonati

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 4 del 28/03/2025

Oggetto: PIAO - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025 – 2027, SEZIONE 3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO.

L'Organo di Revisione,

Ricevuti i seguenti documenti:

- Sezione 3 del PIAO "3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO" contenente il 3.1.4 "Piano triennale dei fabbisogni di personale", 3.1.4.1 Personale in servizio al 31 dicembre 2024, 3.1.4.2 Capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa con a) Verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato b) Conteggi capacità assunzionale, 3.1.4.3 Previsione della cessazione di personale 2025-2027, 3.1.4.4 Rilevazione dei fabbisogni: Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno;

Visti:

- l'art. 39, L. n. 449/1997, che stabilisce, al comma 1, che le Pubbliche Amministrazioni sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale e, al comma 19, che gli Enti locali finalizzano i propri ordinamenti alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 91, D.lgs. n. 267/2000, che dispone che la programmazione del fabbisogno di personale deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 che prevede che per i Comuni al di sotto dei 1000 abitanti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- l'art. 19, comma 8, L. n. 448/2001, che attribuisce agli organi di revisione contabile degli Enti locali il compito di accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 L. n. 449/1997, da intendersi, in combinato disposto con l'art. 1, comma 562, L. n. 296/2006, quale contenimento della spesa con riferimento all'anno 2008 (per i Comuni al di sotto dei 1000 abitanti);
- l'art. 33, c. 2, D.L. 34 del 30.4.2019, convertito in Legge 58/2019, che stabilisce fra l'altro "... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione";
- il DM 17/3/2020 di individuazione dei valori soglia del rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 che dispone «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le

amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;

- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006;
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 relativo all'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione PIAO che include il Piano del fabbisogno di personale ai sensi del DPR 24/6/2022 n. 81;

Tenuto conto

- del complessivo quadro normativo vigente in tema di contenimento della spesa di personale, determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato e limiti alle assunzioni di personale non a tempo indeterminato;

Esaminata la Sezione 3 del PIAO contenente il "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

Rilevato che i Dirigenti/Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumeri di personale;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49 – 1° comma e 147 bis del D.lgs. nr. 267/2000;

dà atto

di aver accertato che la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2025/2027 è improntata al rispetto:

- del principio della riduzione programmata delle spese di personale, inteso quale contenimento della spesa con riferimento al valore dell'anno 2008;
- delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato e limiti alle assunzioni di personale non a tempo indeterminato;
- del mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2025-2027 a seguito dell'approvazione del PIAO 2025 – 2027.

Casanova Lonati (PV), 29/03/2025

Il Revisore Unico:

Dott. Lorenzo Longo

